SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1339)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13ª Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1978 (V. *Stampato n.* **2229**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 luglio 1978

Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, deve essere interpretato nel senso che per tutti i lavoratori dipendenti i miglioramenti retributivi conseguenti a variazioni del costo della vita o ad altre forme di indicizzazione non possono essere conglobati nella retribuzione, nè possono costituire base di calcolo o dar luogo a ricalcoli, previsti in tempi differiti, degli scatti o aumenti periodici di anzianità e di qualsiasi altro elemento della retribuzione.

Sono nulle le clausole di contratti collettivi o individuali di lavoro che dispongono in difformità da quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge di cui al precedente comma.